

Pensione e cessione del quinto: ultime precisazioni Inps

Argomento - L'art. 13-bis della legge n. 80/2005, il Dm n. 313/2006 e la circolare Inps n. 91/2007 hanno disciplinato la concessione della trattenuta del quinto della pensione per l'estinzione dei prestiti contratti dai pensionati.

Tale regime si può così sintetizzare:

1) sono autorizzati alla concessione dei prestiti in parola le Banche e gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale che, prima della concessione del prestito, devono richiedere un accreditamento presso l'Inps;

2) il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, deve richiedere alla Sede Inps che ha in carico la sua pensione il rilascio della comunicazione di cedibilità;

3) i predetti soggetti intermediari devono notificare la cessione in qualsiasi forma, purché con data certa;

4) la quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all'atto della comunicazione di cedibilità.

Novità - L'Inps, con due distinti messaggi (18 luglio 2008, n. 16461 e 24 luglio 2008, n. 16815), in materia di cessione del quinto della pensione, si occupa dei criteri per la richiesta del pensionato in caso di impossibilità dello stesso a presentarsi allo sportello della sede competente e della misura del tasso di interesse.

Richiesta del pensionato - Nelle ipotesi in cui il pensionato sia nell'impossibilità di presentarsi allo sportello Inps per chiedere la cessione del quinto della pensione, la comunicazione di cedibilità potrà essere rilasciata al rappresentante del pensionato munito di procura notarile.

Non sono validi, ai fini della manifestazione della volontà contrattuale del pensionato, gli atti notori o le dichiarazioni sostitutive di atti notori, né le deleghe configuranti procure.

Nel caso del pensionato analfabeta, invece, la comunicazione di cedibilità può essere rilasciata al pensionato che ne fa richiesta in quanto il funzionario Inps che riceve la domanda dall'analfabeta è legittimato ad autenticare la sottoscrizione (con segno di croce).

Al contrario, il contratto che il pensionato stipula con la finanziaria, non può essere sottoscritto da soggetto diverso dal pensionato stesso, anche se quest'ultimo è analfabeta.

Tasso di interesse - Dopo l'incremento al 4,25% del Tur da parte della Banca europea, i tassi di riferimento da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione dal 9 luglio 2008 passa a 8,70% per i prestiti inferiori a 5.000 euro e 7,80% per quelli superiori.

Da parte delle Sedi pervengono richieste di chiarimenti circa la possibilità di derogare al punto 2.1 della circolare 31 maggio 2007, n. 91 che, in ordine alla richiesta di comunicazione di cedibilità, precisa: «la predetta richiesta deve essere effettuata **personalmente** dal pensionato, **non potendo in nessun caso** essere presentata da un soggetto diverso».

Si verifica, infatti, che la comunicazione di cedibilità venga richiesta da un familiare o da altro soggetto munito di delega che dichiara l'impossibilità a muoversi del pensionato ovvero per mezzo fax con allegata copia del documento d'identità del pensionato medesimo.

Nel fornire le indicazioni in merito, si provvede a chiarire anche la diversa casistica del pensionato analfabeta o giuridicamente incapace, con particolare riferimento agli effetti che i suddetti Stati producono sui contratti che il pensionato stipula ai fini di accedere alla cessione

Inps - Messaggio 24 luglio 2008, n. 16815

Oggetto: Cessione del quinto della pensione. Chiarimenti sulle modalità di richiesta della comunicazione di cedibilità da parte di pensionati analfabeti o incapaci

del quinto della pensione. La delega, stante quanto disposto al punto 2.1 della circolare n. 91 del 31 maggio 2007 per la particolare delicatezza dell'atto in questione, non può essere accettata per il rilascio della comunicazione

di cedibilità in quanto il funzionario che riceve l'istanza non è messo in condizione di autenticare la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1 del Dpr n. 445/2000, non essendo stata apposta in sua presenza. Analoga circostanza si verifica nel caso di richiesta tramite fax, anche se accompagnata da copia del documento d'identità.

Nelle ipotesi in cui il pensionato, pertanto, sia nell'impossibilità di presentarsi allo sportello, le Sedi possono adottare le stesse iniziative previste - in applicazione della legge di semplificazione dell'attività della Pa n. 127/1997 - nel messaggio n. 20137 del 6.8.1997 in relazione all'acquisizione della sottoscrizione per la delega alla riscossione del pagamento della prestazione.

In alternativa, la comunicazione di cedibilità potrà essere rilasciata al rappresentante del pensionato munito di procura notarile.

Nel caso del pensionato analfabeta, invece, la comunicazione di cedibilità può essere rilasciata al pensionato che ne fa richiesta in quanto il funzionario Inps che riceve l'istanza dall'analfabeta è legittimato ad autenticare la sottoscrizione (con segno di croce) ai sensi dell'art. 1 del Dpr n. 445/2000. Diversamente, il contratto che il pensionato stipula con la finanziaria, non può essere sottoscritto da soggetto diverso dal pensionato stesso, anche se quest'ultimo è analfabeta, in quanto è necessaria la sua manifestazione di volontà.

Ciò evidenziato devono essere respinti i contratti sotto-

scritti da soggetto analfabeta con segno di croce e avallati dalla firma di due o più testimoni.

Si precisa, inoltre, che non sono validi, ai fini della manifestazione della volontà contrattuale (volontà a stipulare, rinunce o accettazioni) gli atti notori o le dichiarazioni sostitutive di atti notori in quanto gli stessi servono a certificare fatti e qualità proprie o di altri soggetti. Non sono ugualmente valide le deleghe configuranti procure.

Da ultimo si fa presente che nel caso in cui per il pensionato sia stato nominato un tutore o un amministratore di sostegno, il rilascio della comunicazione di cedibilità al tutore o amministratore, è subordinato alla verifica dei poteri che, con il decreto di nomina, sono stati conferiti dal giudice tutelare.

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura del 4,25%, il tasso ufficiale di riferimento (Tur) con decorrenza dal 9 luglio 2008. Ne consegue che i tassi di riferimento da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'art. 7 della Convenzione quadro finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati Inps - approvata dal Consiglio di Am-

Inps - Messaggio 18 luglio 2008, n. 16461

Oggetto: Cessione del quinto della pensione.
Variazione tasso di riferimento della convenzione Inps

ministrazione dell'Istituto con delibera n. 105 del 25 luglio 2007 - subiscono le seguenti variazioni:

- per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro = da 8,45% a 8,70%;

- per i prestiti al di sopra

dei 5.000 euro = da 7,55% a 7,80%.

Le suddette modifiche saranno direttamente operative nella relativa procedura informatica.